Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 108° — Numero 69**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 17 marzo 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 17 marzo 1967, n. 80.

Attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il Trattato istitutivo della Comunità economica europea ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visti i regolamenti nn. 23 e 159 adottati dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, rispettivamente in data 4 aprile 1962 e 25 ottobre 1966;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per l'attuazione di interventi statali nei casi di crisi grave del mercato dei prodotti ortofrutticoli e per la corresponsione delle restituzioni all'esportazione di tali prodotti, ai sensi del citato regolamento n. 159;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il bilancio, per le finanze, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio con l'estero e per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

Durante il triennio 1967-1969, qualora per alcuno dei prodotti ortofrutticoli di cui all'allegato I del regolamento della Comunità economica europea n. 159/66 del 25 ottobre 1966 sia stata accertata, ai sensi del seguente articolo, una situazione di grave crisi di mercato, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può disporre lo intervento dell'A.I.M.A., che provvede in conformità dell'articolo 7 del citato regolamento comunitario e nei modi previsti dalla sua legge istitutiva.

L'acquisto non può essere effettuato per i prodotti di origine non comunitaria.

Art. 2.

Nel triennio indicato nel precedente articolo la determinazione del livello dei prezzi di acquisto, di cui all'articolo 8 del regolamento della Comunità economica europea n. 159/66 del 25 ottobre 1966, e le constatazioni di esistenza e di cessazione di una situazione di crisi grave di mercato, ai sensi degli articoli 7 e 8 di tale regolamento, sono effettuate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Per la determinazione dei livelli del prezzo di acquisto di cui al comma precedente il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvederà sentito il Comitato previsto dal successivo articolo 3.

Art. 3.

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste ed è presieduto dal Ministro stesso o da un Sottosegretario da lui delegato. Fanno inoltre parte del Comitato:

1) due direttori generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

2) un direttore generale, o funzionario di equivalente qualifica, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del bilancio, del tesoro, dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale, del commercio con l'estero e della sanità;

3) il direttore generale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

4) un rappresentante dell'Istituto centrale di statistica;

5) un rappresentante degli Enti di sviluppo;

6) un rappresentante dell'Istituto del commercio con l'estero;

7) un rappresentante dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola;

8) tre rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti, di cui uno rappresentante dei concedenti a mezzadria e colonia parziaria;

9) cinque rappresentanti dei proprietari e affittuari coltivatori diretti;

10) tre rappresentanti dei mezzadri e coloni parziari;

11) tre rappresentanti delle Confederazioni dei lavoratori;

12) tre rappresentanti delle associazioni di cooperative;

13) un rappresentante degli industriali per la trasformazione dei prodotti agricoli;

14) un rappresentante dei commercianti di prodotti ortofrutticoli;

15) un rappresentante degli esportatori di prodotti ortofrutticoli;

16) quattro esperti nei problemi inerenti alla produzione e al mercato dei prodotti ortofrutticoli.

Per ciascuno dei componenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) sarà nominato un supplente.

I componenti di cui ai numeri 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) e 15), sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su indicazione delle rispettive organizzazioni di categoria, maggiormente rappresentative.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o equiparata. Il segretario può essere coadiuvato da altri funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può, con suo decreto, costituire Sezioni del Comitato consultivo, determinandone le rispettive competenze.

Il Comitato esprime parere, a richiesta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su qualsiasi questione inerente all'applicazione del presente decreto e dei regolamenti comunitari concernenti il settore ortofrutticolo.

Agli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di cui al presente articolo si provvede con i normali fondi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

A decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi stabilito dal regolamento comunitario numero 159/66 del 25 ottobre 1966, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti di cui al citato regolamento si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal regolamento stesso e dalle relative norme di applicazione.

Art. 5.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento comunitario n. 159/66 del 25 ottobre 1966 e fino al 31 dicembre 1969, per i prodotti di cui agli allegati II e III del regolamento stesso possono essere accordati rimborsi all'esportazione secondo i principi ed i criteri ivi stabiliti.

Per la formazione degli elenchi dei prodotti ammessi all'agevolazione, nonchè per la determinazione delle misure dei rimborsi e relative disposizioni e condizioni, si applicano le norme vigenti per gli altri prodotti agricoli ammessi allo stesso beneficio.

Art. 6.

Non sono ammessi alla restituzione i prodotti previsti dal presente decreto esportati in punto franco o in deposito franco, a meno che non vengano posti sotto diretto controllo doganale.

La disposizione di cui innanzi si applica anche a tutti i prodotti per i quali sono previste la restituzione del prelievo agricolo o l'importazione in esenzione a reintegro di merci esportate.

Art. 7.

Per l'applicazione delle disposizioni relative ai rimborsi previsti dal precedente articolo 5, si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di restituzione dei dazi doganali.

Art. 8.

Il fondo istituito con l'articolo 49 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, assume la denominazione di « Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari ».

Il Fondo predetto è destinato, oltre che agli interventi indicati al citato articolo 49 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, anche a quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto, ed a quelli derivanti dall'applicazione di altre norme comunitarie per l'organizzazione comune di altri settori agricoli.

La dotazione del Fondo, in base alle necessità, può essere aumentata nel biennio 1967-1969 sino all'importo massimo di lire 147.600 milioni.

Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, negli anni finanziari 1967 e 1968, con decreti del Ministro per il tesoro, saranno iscritte le somme occorrenti per i versamenti al Fondo stesso.

Da tale Fondo, in relazione alle esigenze, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo farà affluire al proprio bilancio le somme occorrenti.

Fino al 31 dicembre 1969 i versamenti a favore del bilancio dello Stato ai sensi delle norme comunitarie per gli interventi effettuati attraverso il Fondo saranno fatti affluire al Fondo stesso.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere negli anni finanziari 1967 e 1968 certificati speciali di credito fino ad un ricavo netto di lire 100.000 milioni a copertura degli oneri di cui al successivo articolo 11. Tale emissione può aver luogo anche frazionatamente in ciascuno dei predetti anni finanziari in relazione ai fabbisogni.

I certificati saranno ammortizzati in 10 anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno gli interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi d'interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Agli oneri derivanti dalla emissione e dal collocamento dei certificati di credito, previsti dal presente articolo nonchè per interessi relativi al 1967, si farà fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare dell'emissione stessa.

Art. 10.

Ai certificati di credito, di cui al precedente articolo 9, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di credito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli Enti di qualsiasi natura esercenti il credito, la assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 11.

Il netto ricavo fino a lire 100.000 milioni di cui al 1° comma del precedente articolo 9 è destinato per lire 8.000 milioni per provvedere nel 1967 all'onere di cui all'articolo 5 del presente decreto e fino all'importo massimo di lire 89.500 milioni negli anni 1967 e 1968 a quello previsto dall'articolo 8.

Un'aliquota di lire 2.500 milioni sarà versata ad apposito conto corrente di Tesoreria per essere destinata ad ulteriori interventi nel settore ortofrutticolo da disporsi con successivo provvedimento legislativo.

Art. 12.

Dal 1° gennaio 1969, quadrimestralmente, i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro accerteranno le disponibilità del Fondo di cui al precedente articolo 8 che risultassero eccedenti rispetto alle esigenze da soddisfare. Tali disponibilità saranno riversate al bilancio dello Stato e, con decreti del Ministro per il tesoro, assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'ammortamento anticipato degli speciali certificati di credito di cui al precedente articolo 9.

Art. 13.

Per gli interventi di mercato di cui al titolo II del regolamento della Comunità economica europea numero 159/66 del 25 ottobre 1966 l'onere massimo a carico dello Stato non può superare la somma annua di lire 25 miliardi.

Art. 14.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa, necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1967

SARAGAT

MORO — RESTIVO — FANFANI — PIERACCINI — PRETI — COLOMBO — ANDREOTTI — BOSCO — TOLLOY — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 21. — DI PRETORO

DECRETO-LEGGE 17 marzo 1967, n. 81.

Organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il Trattato istitutivo della Comunità economica europea ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visti i regolamenti n. 23 e n. 158 adottati dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, rispettivamente in data 4 aprile 1962 e 25 ottobre 1966;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare disposizioni concernenti la organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i prodotti elencati nell'allegato *A* ed a decorrere dal 1° gennaio 1968, quelli elencati nell'allegato *B* al decreto medesimo non possono essere esposti per la vendita, messi in vendita, venduti, forniti o commercializzati in altro modo se non sono conformi alle norme di qualità stabilite dai regolamenti della Comunità economica europea, salve le eccezioni previste dai regolamenti medesimi.

Art. 2.

Le norme per l'organizzazione dei controlli sulla rispondenza dei prodotti ortofrutticoli ai prescritti requisiti di qualità sono determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, commercio e artigianato, con il Ministro per il commercio con l'estero e con il Ministro per il tesoro, sentito l'Istituto nazionale per il commercio estero.

L'Istituto nazionale per il commercio estero esercita le attività di controllo necessarie per verificare che i prodotti di cui al precedente articolo 1 siano conformi alle norme di qualità ivi richiamate nonchè alle prescrizioni di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma, del regolamento della Comunità economica europea numero 158/66 del 25 ottobre 1966.

L'esercizio dei controlli qualitativi è effettuato dal suddetto Istituto a mezzo di proprio personale.

Per tale compito può altresì essere utilizzato personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e personale di altre pubbliche Amministrazioni nei termini e con le modalità che saranno fissati con le norme di cui al primo comma del presente articolo.

L'attività del personale comunque impegnato per lo esercizio del controllo qualitativo è soggetta alle istruzioni ed alle disposizioni esecutive impartite dall'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il suddetto Istituto organizza corsi di addestramento per il personale di altre Amministrazioni adibito alla attività medesima.

Art. 3.

Le persone incaricate dello svolgimento delle funzioni di controllo, di cui al precedente articolo, hanno facoltà di accesso nei mercati all'ingrosso, in quelli di astazione pubblici e privati, nei magazzini di selezione e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari destinati al mercato interno, nelle centrali ortofrutticole e, comunque, in tutti i luoghi in cui vengono depositati, preparati o esposti per la vendita prodotti ortofrutticoli ed agrumari soggetti alla regolamentazione qualitativa di cui al presente decreto, e possono richiedere l'intervento degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Chiunque impedisce l'espletamento delle dette funzioni al personale sopraindicato o comunque ne ostacola l'esercizio è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da 20 mila a 200 mila lire salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 4.

Per le violazioni delle norme di qualità di cui al precedente articolo 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma entro un limite minimo di L. 10.000 ed un massimo di L. 400.000, in rapporto alla gravità dell'infrazione commessa ed al valore del prodotto.

La stessa sanzione si applica per le violazioni delle norme dei regolamenti comunitari relative alla apposizione delle indicazioni esterne sugli imballaggi e sulla merce trasportata o posta in vendita alla rinfusa, nonchè delle norme relative ai documenti o schede di accompagnamento.

Gli addetti alla vigilanza che accertano la non rispondenza di prodotti ortofrutticoli posti in commercio alle suindicate norme di qualità possono impartire le prescrizioni necessarie per adeguare il prodotto alle norme stesse, o vietarne all'occorrenza la vendita.

Chiunque non adempie alle suddette prescrizioni è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma entro un limite minimo ed un massimo pari al triplo di quelli indicati al primo comma.

Il provento delle sanzioni previste dal presente articolo è versato allo stato di previsione dell'entrata.

Art. 5.

Le violazioni di cui all'art. 4, quando sia possibile, devono essere contestate immediatamente. Se non può farsi luogo alla contestazione immediata, l'accertamento dell'infrazione deve essere notificato entro 30 giorni all'interessato. La mancata notifica produce l'estinzione dell'obbligo di pagare la somma dovuta.

Il trasgressore è ammesso a pagare con effetto liberatorio una somma pari al minimo della sanzione prevista. Tale pagamento deve essere effettuato entro il termine massimo di 10 giorni dalla contestazione o notificazione.

I funzionari che accertano le infrazioni devono comunicare il verbale al capo dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione.

Art. 6.

Quando non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi del precedente articolo, il capo dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione trasmette il verbale di accertamento alla Commissione di cui al successivo articolo 8.

La Commissione, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione.

In conformità a tale deliberazione il capo dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione ingiunge all'obbligato di pagare la somma medesima e le spese di notificazione entro trenta giorni dalla notificazione stessa.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa gli interessati, entro il termine prefissato per il pagamento, possono ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Art. 7.

Tutte le somme dovute ai sensi dei precedenti articoli 4, 5 e 6 devono essere versate dai trasgressori direttamente sull'apposito conto corrente postale, intestato a ciascun Ispettorato provinciale dell'alimentazione, vincolato a favore dell'Erario.

Gli Ispettorati predetti, entro i primi cinque giorni di ogni mese, sono tenuti a versare allo stato di previsione dell'entrata a mezzo postagiro presso la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, tutte le somme affluite nel mese precedente.

Le Ragionerie provinciali dello Stato effettuano verifiche periodiche agli Ispettorati provinciali dell'alimentazione per accertare la regolarità dei versamenti indicati nel comma precedente affluiti all'Erario in relazione ai verbali di accertamento e alle ingiunzioni di pagamento di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6.

Art. 8.

Le Commissioni provinciali di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, sono integrate con la partecipazione di:

un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione;

un rappresentante dell'Ufficio provinciale dell'industria, commercio ed artigianato;

un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

Oltre ad esercitare i compiti derivanti dalla citata legge 25 marzo 1959, n. 125, e dall'articolo 6 del presente decreto, le Commissioni esprimono pareri e formulano proposte in ordine a questioni di interesse locale attinenti all'applicazione del decreto medesimo.

Art. 9.

Il Comitato consultivo nazionale di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80 è competente ad esprimere il parere su ogni questione attinente alla applicazione del regolamento comunitario 158/66 del 25 ottobre 1966 e sui problemi di carattere organizzativo da esso derivanti.

Art. 10.

Con l'entrata in vigore delle norme di qualità, stabilite dai regolamenti della Comunità economica europea, cessa, per i prodotti regolamentati, l'applicazione della disciplina prevista dal decreto ministeriale 7 agosto 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 1959, n. 200, recante « norme per la classificazione e l'impacco dei prodotti ortofrutticoli e per la regolamentazione dei relativi imballaggi ».

Restano ferme le norme relative all'incidenza della tara, di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 1961, n. 19, recante modifiche al sopra citato decreto ministeriale 7 agosto 1959.

Art. 11.

Le norme comunitarie relative ai requisiti di qualità dei prodotti ortofrutticoli, nonchè agli imballaggi ed alle indicazioni obbligatorie relative ai prodotti stessi sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1967

SARAGAT

MORO — TOLLOY — FANFANI — REALE — PIERACCINI — COLOMBO — RESTIVO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 22. — DI PRETORO

ALLEGATO *A*

Cavolfiori, pomodori, mele e pere da tavola, pesche, agrumi, uve da tavola.

ALLEGATO *B*

Lattughe, indivie ricce e scarole, cipolle, albicocche, prugne, spinaci, cicoria witloof, piselli, fagioli, carote, carciofi, ciliege, fragole.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1967, n. **82.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS. Assunta, in Treglio (Chieti).

N. 82. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS. Assunta, in Treglio (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 102. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1967, n. **83.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, in Lanciano (Chieti).

N. 83. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, in Lanciano (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 100. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1967, n. **84.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Matteo Apostolo, in Poggiofiorito (Chieti).

N. 84. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Matteo Apostolo, in Poggiofiorito (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 101. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1967, n. **85.**

Erezione in ente morale dell'Istituzione « Villa dei Pini - Fondazione Colturi », con sede in Villa Carcina (Brescia).

N. 85. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Istituzione « Villa dei Pini - Fondazione Colturi », con sede in Villa Carcina (Brescia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1967, n. **86.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Beata Vergine Addolorata, in Modena.

N. 86. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 1° gennaio 1965, integrato con tre dichiarazioni, la prima del 10 maggio 1965 e le altre due del 14 settembre 1966, relativo alla erezione della Parrocchia della Beata Vergine Addolorata, in Modena.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 109. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1967, n. **87.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria di Gesù, in Messina.

N. 87. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Messina in data 1° gennaio 1965, integrato con dichiarazione del 10 successivo, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria di Gesù, in località Provinciale — piazza G. Palazzotto — di Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 108. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 1967.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro (ora Ente nazionale assistenza lavoratori) e sue successive modificazioni;

Visto l'art. 10 del vigente statuto dell'E.N.A.L., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1955, n. 478, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1965, n. 1408, per quanto riguarda l'art. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1964, concernente la costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'E.N.A.L. per il triennio 1° gennaio 1964-31 dicembre 1966;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione del suindicato Collegio dei revisori per la durata di un nuovo triennio;

Viste le designazioni a tal fine formulate;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.) è costituito come segue per la durata di un triennio:

Presidente:

Magnaldi dott. Giovanni, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Membri effettivi:

Tomassetti dott. Domenico, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

De Toma dott. Pasquale, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Membri supplenti:

Crisopulli dott. Gabriele, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Tucci rag. Biagio, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Nicolini dott. Renato, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1967

MORO

(2635)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1967

Istituzione di una Agenzia consolare in Kaduna (Nigeria) alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Lagos.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1940, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1940, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Kaduna (Nigeria) una Agenzia consolare alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Lagos.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1967

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1967
Registro n. 255, *foglio n.* 101

(2518)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1967.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Cordoba (Spagna) alle dipendenze del Consolato in Siviglia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico

L'Agenzia consolare in Cordoba (Spagna) alle dipendenze del Consolato in Siviglia, è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1967

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1967
Registro n. 255, *foglio n.* 290

(2782)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina e aree adiacenti in comune di Pozzolengo (Brescia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 ottobre 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della collina e aree adiacenti sita nel territorio del comune di Pozzolengo (Brescia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pozzolengo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita da boschi cedui sulle pendici e da campi e prati nella parte bassa, sormontata dal castello di Pozzolengo forma un quadro naturale di particolare bellezza, godibile dalla zona verde situata fra il castello e la strada di S. Martino della Battaglia, e, inoltre, è anche un punto di belvedere accessibile al pubblico dal quale si gode la visuale della pianura circostante;

Decreta:

La zona della collina e aree adiacenti sita nel territorio del comune di Pozzolengo (Brescia), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: *a est*: dal tratto della strada comunale di Sorre compresa fra l'abitato di Pozzolengo e la strada provinciale dei colli storici; *a nord*: dalla strada provinciale dei colli storici fino alla quota 110; *a ovest*: dalla strada di campagna partendo dalla quota 110 fino alla quota 92 (loc. l'Ingrana); *a sud*: dalla strada di campagna compresa tra la quota 92 e l'abitato di Pozzolengo, l'ultimo tratto della quale è denominata via Castello.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Pozzolengo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 febbraio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 1 - Adunanza del 29 ottobre 1965

L'anno 1965, il giorno 29 del mese di ottobre, alle ore 9,30, nella sede dell'Amministrazione provinciale di Brescia, palazzo Broletto, regolarmente costituita ai sensi di legge, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, nelle persone dei signori:

(*Omissis*).

Il presidente conte dott. Fausto Lechi, accertata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta e porge ai convenuti il suo saluto.

All'ordine del giorno figurano i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

5) POZZOLENGO (Brescia) - Vincolo della collina e zona adiacente.

(*Omissis*).

La Commissione

Udita la relazione del sindaco;

Considerato che l'antico castello di Pozzolengo già sottoposto al vincolo di tutela con la legge 1° giugno 1939, n. 1089, per la sua importanza storico-artistica, sorge sulla sommità della collina costituita da boschi cedui sulle pendici e da campi e prati nella parte bassa;

Visto che la medesima con la zona verde che la circonda oltre a formare un quadro panoramico di notevole interesse è anche un punto di belvedere accessibile al pubblico dal quale si gode la visuale della pianura circostante;

Constatato che la zona verde situata fra il castello e la strada di S. Martino della Battaglia (detta strada dei colli storici) permette la vista della collina sormontata dal castello e quindi costruzioni non controllate ne poterebbero impedire la visuale;

Non ritenendo accettabile la proposta sopra avanzata dal rappresentante del comune di Pozzolengo, in quanto non sorebbe sufficiente a tutelare la visuale;

Delibera:

Con voto contrario del sindaco di sottoporre al vincolo di cui all'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la collina e la zona adiacente sita in comune di Pozzolengo e delimitata dai seguenti confini:

est: dal tratto della strada comunale di Sorre compresa fra l'abitato di Pozzolengo e la strada provinciale dei Colli storici;

nord: dalla strada provinciale dei Colli storici fino alla quota 110;

ovest: dalla strada di campagna partendo dalla quota 110 fino alla quota 92 (loc. l'Ingrana);

sud: dalla strada di campagna compresa tra la quota 92 e l'abitato di Pozzolengo, l'ultimo tratto della quale è denominata via Castello.

(*Omissis*).

(2542)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico del comune di Stezzano (Bergamo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 16 febbraio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del centro storico del comune di Stezzano (Bergamo);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Stezzano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, considerato che la piazza articolata attorno all'imponente chiesa parrocchiale si presenta come rinserrata in una costellazione di giardini e parchi circostanti a ville patrizie di rilevante valore architettonico quali: la villa Zanchi, la villa Morlani, la villa Moroni, la villa ex Maffeis, ora adibita a sede comunale, la villa dell'umanista Carrara e la casa detta « del Sagrestano », forma un quadro naturale visibile dalla rete viaria esistente e, inoltre, costituisce un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale in cui si nota la spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona del centro storico del comune di Stezzano (Bergamo) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

cominciando da nord-est: via S. Giovanni Battista, via S. Giovanni Bosco, tratto di via Papa Giovanni XXIII, tratto della strada comunale per Azzano S. Paolo, tratto della via Santuario, vicolo delle Aje, mappali 1048, 1049, 26, 27, 1027, 1003, via Marconi, mappali 222, 1080, tratto della strada statale n. 42, via Rizzo, strada vicinale dei Vallini, via Cadorna, mappale 289, via Vespucci, tratto di via C. Colombo, tratto della strada comunale per Zanica, mappali 285-*c*, 285-*b*, 285-*i*, 285-*h*, 285-*e*, 1083, fino a ricollegarsi con la via S. Giovanni Battista.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Stezzano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 febbraio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

Verbale n. 1 - Adunanza del 16 febbraio 1966

L'anno 1966, addì 16 del mese di febbraio, alle ore 9,30 nella sala antistante all'aula consiliare dell'Amministrazione provinciale di Bergamo, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, convocata dalla Soprintendenza ai monumenti della Lombardia con nota raccomandata n. 766 del 5 febbraio corrente anno, per esaminare il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) STEZZANO (Bergamo) - Vincolo del centro storico.

(*Omissis*).

La Commissione

Udita la relazione del presidente circa la caratteristica dei luoghi e l'opportunità di stabilire un vincolo paesaggistico sulla zona centrale del comune di Stezzano caratterizzata dalla presenza di antiche ville patrizie circondate da giardini e parchi, dalla chiesa con relativo sagrato e la casa del sagrestano, dal fontanone e dalla torre campanaria;

Considerato che la piazza articolata attorno all'imponente chiesa parrocchiale si presenta come rinserrata in una costellazione di gardini e parchi circostanti a ville patrizie di rilevante valore architettonico quali: la villa Zanchi, la villa Morlani, la villa Moroni, la villa ex Maffeis, ora adibita a sede comunale, la villa dell'umanista Carrara e la casa detta « del Sagrestano »;

Accertato che la zona in esame forma anche un quadro naturale visibile dalla rete viaria esistente;

Con l'astensione del sindaco e a voti unanimi;

Delibera:

di sottoporre a vincolo, a sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3) e 4), la zona centrale del comune di Stezzano sopradescritta così delimitata:

cominciando da nord-est: via S. Giovanni Battista, via S. Giovanni Bosco, tratto di via Papa Giovanni XXIII, tratto della strada comunale per Azzano S. Paolo, tratto della via Santuario, vicolo delle Aje, mappali 1048, 1049, 26, 27, 1027, 1003, via Marconi, mappali 222, 1080, tratto della strada statale n. 42, via Rizzo, strada vicinale dei Vallini, via Cadorna, mappali 289, via Vespucci, tratto di via C. Colombo, tratto della strada comunale per Zanica, mappali 285-*c*, 285-*b*, 285-*i*, 285-*h*, 285-*e*, 1083, fino a ricollegarsi con la via S. Giovanni Battista.

(*Omissis*).

(2541)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina del Castello, sita nel territorio del comune di Carpenedolo (Brescia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 ottobre 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della collina del Castello nel comune di Carpenedolo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Carpenedolo (Brescia);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Carpenedolo e dai signori Buraschi, Vergani, Cassa e Ghirardi;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla competente Soprin-

tendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona della predetta collina ha notevole interesse pubblico perchè, per la sua posizione dominante sulla pianura, con la torre medioevale ed il Santuario settecentesco, cosparsa di radi boschetti dalle essenze di robinie e carpini (donde il nome del paese) che le conferiscono un particolare valore panoramico costituente, con il vicino monte Rocchetta, l'ultima propaggine delle morene del lago di Garda, forma un suggestivo quadro naturale godibile dalle zone circostanti, ricco altresì di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può ammirare lo spettacolo di quelle bellezze nonchè del vasto panorama della pianura sottostante;

Decreta:

La zona della collina del Castello sita nel territorio del comune di Carpenedolo (Brescia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata nel modo seguente: dalla via della Madonna del Castello, dalla via Solferino, dalla via Monte Rocchetta, dalla via Cerva, dalla via S. Croce e dalla via Marconi.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Carpenedolo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 febbraio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 1 - *Adunanza del 29 ottobre* 1965

L'anno 1965, il giorno 29 del mese di ottobre, alle ore 9,30, nella sede dell'Amministrazione provinciale di Brescia, palazzo Broletto, regolarmente costituita ai sensi di legge, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, nelle persone dei signori:

(*Omissis*).

Il presidente conte dott. Fausto Lechi, accertata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione ai sensi dello art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta e porge ai convenuti il suo saluto.

All'ordine del giorno figurano i seguenti argomenti:

1) CARPENEDOLO - Vincolo della collina del Castello.

(*Omissis*).

1) CARPENEDOLO (Brescia) - Vincolo della collina del Castello.

E' assente il sindaco di Carpenedolo invitato con lettera raccomandata n. 6964 del 16 ottobre 1965, mentre era presente nella seduta dell'8 giugno 1964, nella quale si era espresso negativamente in merito alla tutela della zona in questione.

Il presidente ricorda ai presenti quanto sia necessaria la tutela della collinetta sulla quale sorge una torre medievale ed un Santuario settecentesco ambedue già sottoposti a vincolo monumentale.

La collinetta è costituita da radi boschetti di robinie e di carpini (donde il nome del paese) e col vicino monte Rocchetta forma l'ultima propaggine delle morene del lago di Garda; si eleva sulla pianura circostante ed oltre a costituire un quadro panoramico di grande interesse forma anche un punto di belvedere accessibile al pubblico dal quale si gode la visuale della pianura che la circonda.

Il presidente propone che il vincolo sia limitato dalla strada che circonda alla base la collinetta, strada che a nord-ovest ed a sud-ovest è inclusa nell'abitato del paese, a sud-est passa tra la detta collina ed il monte Rocchetta, a nord-est porta dal cimitero alla fornace Azzi e Franzoni, indi all'abitato del paese.

La Commissione

Udita la relazione del presidente e riconosciuto il notevole interesse panoramico della collina del Castello di Carpenedolo;

Vista la necessità di una tutela affinchè indiscriminate costruzioni non pregiudichino l'ambiente paesaggistico in cui sorge;

Visto l'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Delibera:

Assente il sindaco del luogo invitato con lettera raccomandata del 16 ottobre 1965, n. 6964, l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi della collina del Castello di Carpenedolo, delimitata come segue:

dalla via Madonna del Castello, dalla via Solferino, dalla via Monte Rocchetta, dalla via Cerva, dalla via S. Croce e dalla via Marconi.

(*Omissis*).

(2543)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1967.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza presentate dall'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dall'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga.

Roma, addì 28 febbraio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(2795)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « III Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « III Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia », che avrà luogo a Bologna dal 7 al 15 ottobre 1967, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 3 marzo 1967

(2713) p. *Il Ministro*: MEZZA

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Bidotan » iniettabile liofilizzato da mcg. 500, della ditta Fyshmed, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 4055/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 12 ottobre 1960, con il quale è stata registrata al n. 17.715 la specialità medicinale denominata « Bidotan » iniettabile liofilizzato, nelle forme di preparazione 3 e 6 fiale da mcg. 500, a nome della ditta Fyshmed, con sede in Roma, via C. Mirabello n. 26, ora piazza Navona n. 49, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Laboratori Medital, sita in Pomezia (Roma), via Petronella;

Visto il decreto n. 3729/R in data 30 giugno 1962, con il quale la ditta suindicata ha rinunciato alla registrazione della preparazione da 3 fiale mcg. 500 iniettabile;

Visto il decreto in data 5 agosto 1964, con il quale è stata autorizzata la produzione della specialità medicinale (6 fiale da 500 mcg.), presso l'officina farmaceutica della ditta Laboratorio biochimico prodotti Fargal Società r. l., con sede in Roma, via Dardanelli n. 21;

Considerato che da un controllo effettuato su campioni prelevati dal commercio il 2 dicembre 1965 a Ferrara, si è constatato che il contenuto delle fiale di liofilizzato è stato trovato alterato, solubile completamente in acqua con colorazione marrone;

Inoltre il contenuto in vitamina B/12, determinato dopo adsorbimento delle impurezze su allumina acida, è risultato di mcg. 67 di cianocobalamina in forma libera, per ogni fiala (mentre il prodotto doveva contenere cianocobalamina combinata nella dose di gamma 500 per fiala);

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bidotan » iniettabile liofilizzato (6 fiale da 500 mcg. + 6 fiale di solvente da 1 cc.), registrata al n. 17.715 con decreto in data 12 ottobre 1960, a nome della ditta Fyshmed, con sede in Roma.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1967

(2815) *Il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1967.

Revoca del decreto ministeriale 27 settembre 1966 concernente le retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Viterbo.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1966, con il quale sono state determinate le retribuzioni medie mensili, agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Viterbo;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari e in conformità del parere espresso dal Comitato medesimo;

Ritenute non più applicabili ai fini suddetti le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere;

Decreta:

Il decreto ministeriale 27 settembre 1966, recante la determinazione delle retribuzioni medie mensili agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti allo Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Viterbo, cessa di avere efficacia, per quanto riguarda il personale dipendente dalle aziende alberghiere, a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° aprile 1967.

Roma, addì 6 marzo 1967

Il Ministro: Bosco

(2821)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 9 agosto 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia;

Vista la nota n. 262/8.5 Div. Gab. del 25 febbraio 1967, con la quale la prefettura di Bergamo comunica che l'avv. Giacomo Pezzotta è stato eletto sindaco del comune di Bergamo in sostituzione del prof. dott. Fiorenzo Clauser, dimissionario;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia il prof. dott. Fiorenzo Clauser, dimissionario, con l'avv. Giacomo Pezzotta;

Decreta:

Articolo unico

L'avv. Giacomo Pezzotta è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Bergamo, del Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia in sostituzione del prof. dott. Fiorenzo Clauser.

Roma, addì 7 marzo 1967

Il Ministro: Pieraccini

(2826)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1967.

Disciplina del lavoro portuale al pontile e sulle banchine in uso esclusivo della Società « Italsider Alti Forni e Acciaierie Riunite Ilva e Cornigliano » nella rada di Portovecchio di Piombino.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 110 del Codice della navigazione;

Viste le domande in data 10 aprile 1964 e 20 gennaio 1967 della « Italsider Alti Forni e Acciaierie Riunite Ilva e Cornigliano » S.p.A. con sede in Genova, intesa ad ottenere la dispensa prevista dall'ultimo comma del citato art. 110 per le operazioni portuali che si svolgono al pontile e sulle banchine costruite a sua cura e spese nella rada di Portovecchio di Piombino riguardanti merci e materiali che interessano la sua attività industriale e quella delle altre Società appartenenti al gruppo « Finsider »;

Riconosciute fondate le ragioni rappresentate dalla suddetta Società per quanto concerne le speciali esigenze tecniche e funzionali del ciclo di produzione realizzato da essa e dalle altre suddette Società, esigenze che comportano una organizzazione unitaria del complesso dei servizi sia a bordo che a terra;

Ritenuto, altresì, che sussistono motivi di pubblico interesse per l'incremento e l'affermazione sul mercato interno e internazionale della nostra siderurgia, nel quadro della programmazione economica internazionale;

Decreta:

E' concessa alla Società « Italsider Alti Forni e Acciaierie Riunite Ilva e Cornigliano » S.p.A. con sede in Genova, la facoltà di servirsi, a bordo di navi e a terra, di personale alle proprie dipendenze per l'espletamento di tutte le operazioni portuali di cui all'art. 108 del Codice della navigazione, che si svolgono al pontile e sulle banchine in uso esclusivo di essa Società nella rada di Portovecchio di Piombino e che interessano la sua attività industriale e quella delle altre Società appartenenti al gruppo « Finsider » secondo le modalità tecniche indicate nelle domande citate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1967

Il Ministro: Natali

(3014)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di una striscia di terreno facente parte dell'ex deposito munizioni di Arcisate, censita nel comune di Induno Olona (Varese).

Con decreto interministeriale n. 368, del 15 febbraio 1967, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di una striscia di terreno della superficie di mq. 330, dell'ex deposito munizioni di Arcisate, censita nel catasto del comune di Induno Olona (Varese) al foglio di mappa n. 15, particella lettera *Q*.

(2530)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Fondazione « Premio Beatrice Pozzi Ferzi », con sede in Genova, ad accettare un lascito

Con decreto del prefetto di Genova n. 67163 dell'11 novembre 1966, la Fondazione « Premio Beatrice Pozzi Ferzi », con sede in Genova, viene autorizzata ad accettare un lascito di L. 3.00.0000 (tremilioni), considerato in titoli di rendita al portatore, disposto dalla defunta signora Beatrice Pozzi Ferzi.

(2797)

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 105559, in data 23 gennaio 1967, il gr. uff. Virginio Pozzi, nella sua qualità di presidente e legale rappresentante dell'Istituto dei ciechi di Milano, viene autorizzato ad accettare il legato di L. 20.000.000 (ventimilioni) in titoli di Stato, disposto a favore dell'Istituto medesimo, dalla defunta signora Marta Stella, con testamento olografo 28 febbraio 1963.

(2796)

Autorizzazione all'Università di Padova ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Padova n. 32740 in data 28 novembre 1966 l'Università di Padova è stata autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 17.250.000 un appezzamento di terreno di proprietà dei signori Vittorio e Maria Giuseppina Guardalbon e Tersilia Zecchini, sito in Padova, descritto in catasto sez. *F*, foglio 8, mappali n. 204-1 e 204-2.

(2551)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad acquistare un terreno sito in Belluno

Con decreto ministeriale n. 300.15/1807 del 22 febbraio 1967, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare, dall'Istituto Don Bosco di Verona per il prezzo di L. 2.000.000, un appezzamento di terreno sito in Belluno, Borgo Pra, della superficie di mq. 1430, distinto in catasto al foglio 72, particella 296-*a*, da destinarsi alla costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

Con il suddetto decreto l'Opera è stata, altresì, autorizzata ad accettare la donazione di L. 2.000.000, disposta dall'Amministrazione comunale di Belluno con deliberazione n. 898 del 5 novembre 1963, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 19 novembre 1963, con l'impegno, da parte dell'Opera stessa, di procedere alla costruzione della Casa della Madre e del Bambino entro cinque anni dalla data della deliberazione.

(2798)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pettoranello di Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1967, il comune di Pettoranello di Molise (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.224.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2742)

Autorizzazione al comune di Roverchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1967, il comune di Roverchiara (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.033.786, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2677)

Autorizzazione al comune di Pratola Serra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1967, il comune di Pratola Serra (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.663.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2737)

Autorizzazione al comune di Luogosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1967, il comune di Luogosano (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.952.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2738)

Autorizzazione al comune di Tassarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1967, il comune di Tassarolo (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.685.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2739)

Autorizzazione al comune di Montaldeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1967, il comune di Montaldeo (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.065.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2740)

Autorizzazione al comune di Castelpetroso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1967, il comune di Castelpetroso (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.971.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2743)

Autorizzazione al comune di Belforte Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1967, il comune di Belforte Monferrato (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.322.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2741)

Autorizzazione al comune di Carpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1967, il comune di Carpino (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.545.433, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2744)

Autorizzazione al comune di Anzano di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1967, il comune di Anzano di Puglia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.429.827, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2745)

Autorizzazione al comune di Santa Sofia d'Epiro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1967, il comune di Santa Sofia d'Epiro (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.071.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2746)

Autorizzazione al comune di Santa Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1967, il comune di Santa Maria (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.146.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2747)

Autorizzazione al comune di Marano Principato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1967, il comune di Marano Principato (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.096.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(2748)

Autorizzazione al comune di Lappano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1967, il comune di Lappano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.942.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2749)

Autorizzazione al comune di Mandatoriccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1967, il comune di Mandatoriccio (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.797.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2750)

Autorizzazione al comune di Briatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1967, il comune di Briatico (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.829.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2751)

Autorizzazione al comune di Santulussurgiu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1967, il comune di Santulussurgiu (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.970.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2752)

Autorizzazione al comune di Casamassima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1967, il comune di Casamassima (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.267.166, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2753)

Autorizzazione al comune di Adelfia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1967, il comune di Adelfia (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.248.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2754)

Autorizzazione al comune di Montedoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1967, il comune di Montedoro (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.926.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2755)

Autorizzazione al comune di Sperone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1967, il comune di Sperone (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.278.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2756)

Autorizzazione al comune di Quindici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1967, il comune di Quindici (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.417.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2759)

Autorizzazione al comune di S. Nicola Baronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1967, il comune di S. Nicola Baronia (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.351.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2757)

Autorizzazione al comune di Torrioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1967, il comune di Torrioni (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 850.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2760)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo Trimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1967, il comune di Sant'Arcangelo Trimonte (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.918.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2758)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 53

Corso dei cambi del 16 marzo 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,65	624,65	624,68	624,66	624,63	624,57	624,68	624,66	624,57	624,65
$ Can.	577,30	577,20	577 —	577.10	577,05	577,50	577,22	577,10	577,10	577,20
Fr. Sv.	144,15	144,16	144,19	144,17	144,16	144,15	144,165	144,17	144,14	144,14
Kr. D.	90,41	90,42	90,45	90,40	90,25	90,40	90,4125	90,40	90,41	90,40
Kr. N.	87,36	87,36	87,3850	87,36	87,40	87,36	87,365	87,36	87,36	87,37
Kr. Sv.	121 —	121,03	121,05	121,04	120,90	121,02	121,05	121,04	121,02	121 —
Fol.	172,87	172,87	172,90	172,875	172,85	172,86	172,89	172,875	172,86	172,87
Fr. B.	12,56	12,565	12,57	12,5660	12,56	12,56	12,565	12,5660	12,56	12,565
Franco francese	126,22	126,20	126,23	126,20	126,25	126,21	126,21	126,20	126,21	126,20
Lst.	1746,83	1746,40	1746,75	1746,35	1746,25	1746,60	1746,35	1746,35	1746,60	1746,30
Dm. occ.	157,20	157,15	157,19	157,165	157,16	157,17	157,17	157,165	157,17	157,13
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,1750	24,1765	24,15	24,17	24,173	24,1765	24,17	24,17
Escudo Port.	21,78	21,41	21,78	21,7875	21,75	21,78	21,7775	21,7875	21,78	21,785
Peseta Sp.	10,42	10,78	10,42	10,4175	10,41	10,41	10,4157	10,4175	10,41	10,415

Media dei titoli del 16 marzo 1967

Rendita 5 % 1935	106,625
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,85
Id. 5 % (Beni Esteri)	97 —
Certificato di credito del Tesoro 5 % 1967	98,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 marzo 1967

1 Dollaro USA	624,67
1 Dollaro canadese	577,16
1 Franco svizzero	144,167
1 Corona danese	90,406
1 Corona norvegese	87,362
1 Corona svedese	121,045
1 Fiorino olandese	172,882
1 Franco belga	12,565
1 Franco francese	126,205
1 Lira sterlina	1746,35
1 Marco germanico	157,167
1 Scellino austriaco	24,175
1 Escudo Port.	21,782
1 Peseta Sp.	10,417

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per titoli e per esami, a nove posti di agente ausiliario della Camera dei deputati con la qualifica di operaio.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Viste le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza nella seduta dell'8 marzo 1967;

Visti gli articoli 2, 21, 22, 23 e 24 del regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per titoli e per esami, a nove posti di agente ausiliario della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziali della carriera stabiliti dal regolamento dei Servizi e del personale della Camera e con la qualifica di operaio.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani forniti di licenza di scuola elementare i quali risultino in possesso della patente di guida « D » per autoveicoli.

I candidati devono aver compiuto gli anni 21 e non aver superato i 32 anni di età, salvo le maggiorazioni di legge. Il limite di età sarà elevato per i candidati che prestino servizio di ruolo presso la Camera dei deputati di un numero di anni pari alla durata del servizio prestato. L'età dei candidati non dovra, comunque, superare il limite massimo di 40 anni anche nel caso di cumulo di vari titoli e qualunque siano i titoli vacanti.

I requisiti professionali e di età predetti devono essere posseduti alla data del 25 aprile 1967.

Entro l'anzidetta data gli aspiranti devono far pervenire al Segretario generale della Camera domanda in carta da bollo da L. 400 nella quale dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il possesso di sana e robusta costituzione fisica;

il Comune nelle cui liste elettorali risultino iscritti, o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

se abbiano riportato condanne penali;

i titoli di studio, di attività professionale, di uffici esercitati;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali titoli che diano diritto alla maggiorazione dei limiti di età o a preferenza nella formazione della graduatoria;

gli estremi del documento di identità del quale sono provvisti (ove il concorrente non sia in possesso di tale documento alla domanda dovrà essere allegata uno fotografia autenticata nelle forme di legge).

La firma apposta dal concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali e sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine indicato.

L'Amministrazione della Camera dei deputati potrà chiedere ai candidati la presentazione, prima delle prove di esame, dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti e dei titoli indicati nella domanda.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti a visita medica da parte di apposita Commissione che verrà successivamente nominata per l'accertamento della idoneità fisica e della attitudine a disimpegnare le mansioni proprie della qualifica alla quale concorrono.

La visita medica comporterà anche un esame psicotecnico e attitudinale completo.

I candidati che avranno superato l'esame anzidetto saranno ammessi ad esame teorico-pratico-professionale, consistente nella prova di conoscenza del motore a scoppio e nella prova pratica di guida e di conoscenza delle norme del Codice della strada.

I candidati che avranno superato l'esame teorico-pratico-professionale saranno ammessi a sostenere l'esame scritto culturale consistente nello svolgimento di un tema di italiano e nella risoluzione di un problema di aritmetica elementare.

Il tempo massimo per lo svolgimento di ciascuna prova scritta è di tre ore.

Ai fini della graduatoria finale del concorso saranno assegnati i seguenti punteggi:

a) per l'esame psicotecnico-attitudinale, fino ad un massimo di punti 20;

b) per l'esame teorico-pratico-professionale, fino ad un massimo di punti 20;

c) per l'esame scritto culturale, fino ad un massimo di punti 10.

Saranno considerati idonei all'ammissione all'esame teorico-pratico-professionale i candidati che nell'esame psicotecnico attitudinale avranno conseguito punti 14/20.

Saranno considerati idonei all'esame scritto culturale i candidati che nell'esame teorico-pratico-professionale avranno conseguito punti 14/20.

Saranno iscritti nella graduatoria finale di merito i candidati che avranno conseguito un punteggio complessivo, derivante dalla somma degli anzidetti punteggi parziali, pari a 35/50 con non meno di 6/10 nell'esame scritto culturale.

In aggiunta a tale punteggio verranno valutati i seguenti titoli fino ad un massimo di punto 0,50:

a) servizio militare in tempo di guerra nelle formazioni regolari o partigiane, punti 0,20;

b) servizio in Amministrazioni civili o militari in qualità di autista o di operaio meccanico per almeno un anno, punti 0,20;

c) titoli di qualificazione professionale, punti 0,10.

Saranno dichiarati vincitori i primi nove graduati.

Nella formazione definitiva della graduatoria costituirà titolo di preferenza, a parità di punti, essere dipendente di ruolo della Camera dei deputati; in ogni altro caso saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte da un funzionario del Servizio amministrazione e provveditorato con qualifica non inferiore a referendario.

La Commissione ammetterà i candidati al concorso; disporrà gli accertamenti psicotecnici e attitudinali; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alle prove di esame; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

I concorrenti che la Commissione decide di proporre per la chiamata in servizio saranno sottoposti ad accertamenti sanitari. Essi dovranno presentare, entro 30 giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta bollata, ed, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha abituale residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato di carichi pendenti;

6) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il godimento a termini delle disposizioni vigenti;

7) il titolo professionale dichiarato all'atto della domanda di ammissione.

Tuttavia coloro che sono impiegati di ruolo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o di una Amministrazione dello Stato sono esenti dall'obbligo della presentazione dei documenti fino al n. 6) compreso.

L'aspirante chiamato in servizio sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e sarà collocato in ruolo se avrà superato la prova stessa.

Durante il periodo di prova avrà gli stessi doveri del personale di ruolo e godrà dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di mancata conferma al dipendente compete una indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova ovvero a 4 mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo di prova sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il Servizio del personale della Camera.

Roma, addì 10 marzo 1967

Il Presidente: BUCCIARELLI DUCCI

Il Segretario generale: COSENTINO

(3009)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a dieci posti di vice segretario in prova del Genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249;
Visto il decreto reale 30 maggio 1932, n. 680;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1965, con il quale sono riconosciuti validi per l'ammissione nella carriera di concetto dei segretari del Genio civile alcuni diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti;
Considerato che alla data odierna nella qualifica iniziale del ruolo dei segretari del Genio civile vi sono numero sette vacanze;
che, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del precitato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, è facoltà dell'Amministrazione di mettere a concorso, oltre i posti come sopra disponibili, anche quelli che si renderanno vacanti nel semestre successivo alla data di pubblicazione del presente bando per il collocamento a riposo d'ufficio di impiegati delle qualifiche superiori all'iniziale;
che, alle date del 1° marzo 1967 e del 1° aprile 1967 saranno collocati a riposo d'ufficio rispettivamente un segretario capo, un primo segretario e un segretario del ruolo in questione;
Ritenuto che, per l'effettivo fabbisogno di personale in relazione alle esigenze del servizio, è opportuno avvalersi della predetta facoltà e che pertanto occorre bandire un concorso pubblico per esami a dieci posti di vice segretario in prova del Genio civile;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Genio civile.
L'Amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 8 del testo unico 20 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di maturità classica;
b) diploma di maturità scientifica;
c) diploma di qualifica per segretario d'azienda;
d) diploma di qualifica per addetto alle segreterie di azienda;
e) diploma di qualifica per applicato ai servizi amministrativi;
f) diploma di qualifica per corrispondente commerciale in lingue estere.

Sono ammessi a partecipare al concorso, ai sensi del quarto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, succitato, anche gli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione statale che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista e siano muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32. Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che siano impiegati statali di ruolo, operai permanenti dello Stato o che appartengano al personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe (vedi allegato n. 3), il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione e forma delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità:
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando quando del caso, le eventuali condanne riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;
f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;
g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;
i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 127 lettera *d*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
l) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;
m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.
Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza o precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio e per gli invalidi e mutilati civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare;

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto; certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva; certificato di iscrizione

nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo dal Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1967
Registro n. 3, foglio n. 57.

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAMI

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

a) nozioni di diritto privato e amministrativo;

b) principi di economia politica e scienza delle finanze;

c) nozioni di contabilità generale ed amministrazione del patrimonio dello Stato.

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici al centro ed alla periferia;

3) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 20 gennaio 1967

Il Ministro: MANCINI

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª. — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . residente in . . . . ,
(provincia di . . . .) via . . . .
n. . . . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a numero posti di . . . .

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè: . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . ,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data .

Firma . . (7)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che dànno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

1) Di 5 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa o dei territori di confine e da territori esteri;

c) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

2) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 di una proroga sul sopra indicato limite di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età.

3) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

4) Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per servizio, di mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio o di mutilato o di invalido civile o di mutilato od invalido del lavoro, o di orfano o vedova di caduto sul lavoro o di vedova o di orfano di guerra o di vedova o di orfano di caduto per cause di servizio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare ed abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa, detto limite di età è elevato a 39 anni.

5) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

ALLEGATO 4

Titoli di preferenza e precedenza

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) per i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio: libretto di pensione privilegiata ordinaria e l'estratto del medesimo: oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per e reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo;

9) per gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

10) per i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: la dichiarazione mod. 69,

rilasciata in bollo dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore del candidato, oppure un certificato su carta bollata del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile attestante che il genitore fruisce di pensione;

11) per gli orfani dei caduti per servizio: il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

12) per le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948: un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: un certificato della competente autorità israelitica;

14) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

15) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono;

16) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

17) per le vedove dei caduti per causa di servizio la dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

18) per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione nel rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa Associazione nazionale.

(1844)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 22 febbraio 1967).

Sono disponibili nel ruolo del personale della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 13 (tredici) posti di applicato, spettanti ai sottufficiali dell'Esercio, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, la sede di Roma. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa e stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamene a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili) corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, della Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dello art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

L'assunzione in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è subordinato al possesso, da parte dei sottufficiali, oltre che dei requisiti di cui all'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, del requisito particolare della conoscenza della dattilografia che sarà accertata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con apposita prova pratica consistente in un esperimento a macchina di almeno due facciate di carta uso bollo sotto dettatura.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(2522)

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero della pubblica istruzione spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 25 febbraio 1967).

Sono disponibili presso il Ministero della pubblica istruzione, nel ruolo della carriera esecutiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, n. 6 (sei) posti di applicato, spettanti ai sottufficiali dell'Esercio, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso, dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda, su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili) corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, della Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dello art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile, compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero proprio del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(2521)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pinerolo (Torino).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 22 giugno 1966, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pinerolo (Torino);

Visto il decreto ministeriale in data 9 febbraio 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pinerolo, nell'ordine appresso indicato:

1. Lo Iacono dott. Domenico . . . punti 86 — su 132
2. Ruggieri dott. Angelantonio . . . . » 77,95 »
3. Caruso dott. Antonio . . . . . » 77,58 »
4. Ferruzza dott. Antonino . . . punti 77,57 su 132
5. Campese dott. Dario . . . . . » 77,27 »
6. Oddone dott. Francesco . . . . . » 77,08 »
7. Mistrangelo dott. Pio . . . . . » 76,60 »
8. Fuscà dott. Cesare . . . . . . » 75,78 »
9. Fedele dott. Antonino . . . . . » 75,50 »
10. Rocchi dott. Carlo . . . . . . » 75,36 »
11. Coverlizza dott. Mario, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . . » 74,72 »
12. Calistri dott. Umberto . . . . . » 74,72 »
13. Finarelli dott. Arnaldo . . . . . » 74,72 »
14. Piccoli dott. Bruno . . . . . » 74,27 »
15. Pasquale dott. Giusto . . . . . » 73,68 »
16. Dell'Isola dott. Erasmo . . . . . » 73,43 »
17. Gioia dott. Giacomo . . . . . » 72,47 »
18. Fioretti Renato . . . . » 72,43 »
19. Verga dott. Vincenzo . . . . . » 72,16 »
20. Mistretta dott. Francesco . . . . » 71,70 »
21. Fiora dott. Sergio . . . . . . » 71,56 »
22. Visioli dott. Lino . . . . . . » 71,20 »
23. Vaccarella dott. Giuseppe . . . . » 71,08 »
24. Spani dott. Tommaso . . . . . » 71,06 »
25. Pittà dott. Giuseppe . . . . . » 70,96 »
26. Cacciotti Sergio . . . . . . » 70,58 »
27. Bonini Celso . . . . » 69,95 »
28. Bartelloni dott. Manlio . . . . . » 69,86 »
29. Greco Arturo . . . . » 69,60 »
30. Garella Antonio . . . . . . » 69 — »
31. Cavalieri dott. Leovigildo . . . . » 68,57 »
32. Mammini Domenico . . . . . » 68,16 »
33. Bernardi Celio . . . . . . » 68 — »
34. Montagano Mario . . . . . . » 67,58 »
35. Trapani Leopoldo . . . . . . » 67,56 »
36. Tricomi Quintino . . . . . . » 67,50 »
37. Pettinicchio dott. Matteo . . . . » 67 — »
38. Bartolomei Adelmo . . . . . . » 66,87 »
39. Salani dott. Aroldo . . . . . . » 66,63 »
40. Pastore dott. Ettore . . . . . » 64,31 »
41. Pellei Athos . . . . » 63,66 »
42. Fabbiani dott. Grazioso . . . . . » 63,28 »
43. Rollone Eusebio . . . . . . » 62,50 »
44. Perruggino Giovanni . . . . . » 60,66 »
45. Boianelli dott. Fernando . . . . . » 59,73 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(2500)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a due posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva degli sperimentatori, per le specializzazioni in agrumicoltura e in difesa del suolo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1966, registro n. 3, foglio n. 249, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva degli sperimentatori, per le specializzazioni in agrumicoltura ed in difesa del suolo;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a due posti di sperimentatore per le specializzazioni in agrumicoltura ed in difesa del suolo, indetto con il decreto ministeriale 27 gennaio 1966 di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Zingale dott. Salvatore, consigliere di Stato.

Componenti:
Zito prof. Francesco, ordinario di coltivazioni arboree nell'Università di Catania;
Zoli prof. Livio, ordinario di sistemazioni idraulico forestali nell'Università di Firenze;
Lalatta prof. Filippo, direttore dell'Istituto di frutticoltura di Roma;
Briccoli Bati prof. Michele, sperimentatore capo.

Segretario:
Bagnaia dott. Giuseppe, direttore di sezione.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa sarà impegnata sui capitoli 1116 e 1184 dello stato di previsione della spesa del Ministero, anno finanziario 1967, per gli importi presunti, rispettivamente di L. 270.000 e L. 1.300.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1967
Registro n. 4, *foglio n.* 188

(2705)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sei posti di capo ufficio aggiunto in prova (ex coeff. 229) nel ruolo dei capi ufficio statistica della carriera direttiva degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le prove scritte del concorso per esami a sei posti di capo ufficio aggiunto in prova (ex coeff. 229) nel ruolo dei capi ufficio statistica della carriera direttiva degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 12 ottobre 1966, avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale, con inizio alle ore 8,30 dei giorni 10, 11, 12 e 13 aprile 1967.

(3013)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 18790 del 21 luglio 1965, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a dieci posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1964;
Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Napoli, dell'Ordine dei medici-chirurghi della provincia di Napoli e dei Comuni interessati;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a dieci posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1964 è così composta:

Presidente:
Polito dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Peduto dott. Giovanni, medico provinciale superiore;
Grasso dott. Aurelio, vice prefetto;
Tesauro prof. dott. Giuseppe, direttore della Clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Napoli;
De Matteis dott. Giovanni, specialista in ostetricia e ginecologia;
Faresin Emma, ostetrica condotta del comune di Frattamaggiore.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal dott. Ferrara Michelangelo, consigliere di 1ª classe, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Napoli e dei Comuni interessati.

Le prove di esame avranno luogo in Napoli non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, comunque, non oltre il 30 aprile 1967.

Napoli, addì 22 febbraio 1967

Il medico provinciale: CANALIS

(2450)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 13775 in data 23 dicembre 1964, con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino, al 30 novembre 1964;
Visto il decreto n. 50/3276 in data 25 ottobre 1966, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Considerato che il dott. Eduardo Realmuto, componente la predetta Commissione, per impegni d'ufficio è impedito a partecipare ai lavori della Commissione stessa;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla sua sostituzione;
Visti gli articoli 8, 44 e 81 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Ferruccio Ramusino, ispettore generale medico, è nominato componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1964, in sostituzione del dott. Eduardo Realmuto.

Torino, addì 23 febbraio 1967

Il Medico provinciale

(2735)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.